



Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali
- Divisione IV -

Conclusioni della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE MOLISE

VISTO l'art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione MOLISE per le frequenze: **CH 21 UHF, CH 23 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF, CH 45 UHF, CH 51 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF** da liberare obbligatoriamente in tutte le province della regione;

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la graduatoria della regione MOLISE in esito al bando per l'assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale pubblicata sul sito del Ministero in data 7 maggio 2012 in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il D.M. 17 luglio 2014 "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTA la relazione istruttoria del 13 maggio 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione MOLISE;

CONSIDERATO l'art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - "*Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative*", che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;

CONSIDERATO l'art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - "*Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo*", che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell'indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all'art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;

CONSIDERATO l'art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - "*Manifestazione di interesse*", che prevede per i soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'Agcom con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D.

RITENUTO che l'Amministrazione, ai sensi della suddetta normativa, nel caso in cui non recuperi risorse frequenziali sufficienti per liberare quelle indicate in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, debba procedere all'esproprio delle frequenze degli operatori di rete, sulla base della loro collocazione nelle rispettive graduatorie, formulate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, indipendentemente dalla partecipazione al bando degli stessi operatori di rete e partendo in modo crescente dall'ultima posizione utile in graduatoria, così come previsto, in particolare, dall'Art.3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2015.

DETERMINA

ART. 1

Di approvare le risultanze dell'attività istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione MOLISE, che di seguito si riportano:

1. Le frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione MOLISE, e precisamente: **CH 21 UHF, CH 23 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF, CH 45 UHF, CH 51 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF**, non sono state tutte oggetto di domanda di rilascio volontario per l'attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d'uso definitivi delle medesime frequenze, ma soltanto le frequenze **CH 21 UHF, CH 34 UHF, CH 51 UHF e CH 53 UHF**.
2. Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso definitivo delle frequenze **CH 23 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 41 UHF, CH 45 UHF e CH 59 UHF**, di cui al punto 1), hanno presentato la manifestazione di interesse.
3. Si è resa disponibile la frequenza **CH 22 UHF**, frequenza non indicata in Tabella C, a seguito di rilascio volontario per l'attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte di tutti i soggetti titolari di diritto d'uso definitivo.

Si rende pertanto necessario procedere alla liberazione delle **6 frequenze** indicate al punto 2), come da procedura prevista dall'Art.1 del D.M. 17 aprile 2015

ART. 2

Per coloro che hanno aderito regolarmente alla procedura, l'attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:

- a) Agli operatori di rete **RETE OTTO SRL UNIPERSONALE, TVQ TELEVISIONE QUALITA'SRL, ESSEPI SRL, INCREMENTO FINANZIARIO SRL**, titolari del diritto d'uso definitivo rispettivamente delle frequenze **CH 21 UHF, CH 34 UHF, CH 51 UHF e CH 53 UHF**, frequenze indicate in Tabella C di cui al D.M. 17 Aprile 2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa di cui all'art. 1 del suddetto decreto. Gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master-plan) che sarà successivamente inoltrato, e i diritti d'uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.
- b) Agli operatori di rete **RADIONORBA SRL e VIDEOPUGLIA SRL** titolari del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 22 UHF**, frequenza non da Tabella C di cui al D.M. 17 aprile 2015, liberata a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa di cui all'art. 1 del suddetto D.M. Gli impianti operanti sulla frequenza sopra

indicata dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master-plan) che sarà successivamente inoltrato, e i diritti d'uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.

La frequenza **CH 22 UHF** è stata, altresì, assegnata, limitatamente all'impianto sito in località Petacciato (CB) e al fine di risolvere situazioni interferenziali con altri soggetti, all'operatore di rete **TELEREGIONE SRL**, posizionato al 7° posto nella graduatoria della regione MOLISE, titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 46 UHF**. Tale operatore, che non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015 in quanto la frequenza CH 46 UHF non è tra quelle indicate nella tabella C, in virtù della posizione conseguita in graduatoria della regione Molise, rimarrà titolare della medesima frequenza. Considerato che la posizione in graduatoria è stata conseguita dallo stesso operatore di rete, anche in virtù dell'area di copertura del suddetto impianto, lo stesso viene considerato sul CH 46 UHF. La **TELEREGIONE SRL** dovrà esercire l'impianto sopra indicato sul CH 46 UHF e cessare l'utilizzo del CH 22 UHF, frequenza oggetto di volontario rilascio da parte degli operatori **RADIONORBA SRL** e **VIDEOPUGLIA SRL**.

- c) All'operatore di rete **CANALE ITALIA SRL** (già **CANALE ITALIA 2 SRL**), collocato al 17° posto nella graduatoria della regione MOLISE e titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 59 UHF**, frequenza indicata in Tabella C, che ha presentato domanda di manifestazione di interesse, non avendo l'Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, verrà erogato l'indennizzo previsto dall'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 59 UHF, dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e il diritto d'uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.
- d) Agli operatori di rete: **NAPOLI CANALE 21 SRL**, **TELEAESSE SRL** e **ASSOCIAZIONE RETE AZZURRA**, titolari del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 31 UHF**, collocati al 15° posto nella graduatoria delle regione MOLISE che hanno presentato regolare domanda di manifestazione d'interesse, non avendo l'Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, verrà erogato l'indennizzo previsto dall'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 31 UHF dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e i diritti d'uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.
- e) All'operatore di rete **TELE CAPRI SPA**, titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 41 UHF**, frequenza indicata nella Tabella C, collocato al 10° posto nella graduatoria della regione MOLISE, che ha presentato domanda di manifestazione d'interesse, non avendo l'Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, verrà erogato l'indennizzo previsto dall'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 41 UHF dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e il diritto d'uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.

ART. 3

Per gli operatori di rete che non hanno partecipato alla procedura, perché titolari di diritto d'uso di una frequenza non indicata in tabella C del D.M. 17 aprile 2015, non avendo l'Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti a liberare quelle indicate nella suddetta tabella e in considerazione della posizione conseguita nella graduatoria della regione MOLISE, l'attuazione di quanto rappresentato al precedente Art.1, avverrà nelle seguenti modalità:

- a) Agli operatori di rete: **STUDIO ITALIA SRL** (già **GOLD TV SRL**) e **ASSOCIAZIONE MISSIONE DELL'IMMACOLATA**, titolari del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 35 UHF**, collocati al **16°** della graduatoria della regione MOLISE, dovranno dismettere gli impianti operanti sul CH 35 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato, e i diritti d'uso a suo tempo rilasciati verranno revocati. Agli stessi operatori verrà erogato l'indennizzo di cui all'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015.
- b) All'operatore di rete **EI ITALIA SRL** (già **TIVUITALIA SPA**), collocato al **14°** posto della graduatoria della regione MOLISE, titolare del diritto d'uso definitivo **CH 29 UHF**, dovrà dismettere gli impianti operanti sul CH 29 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato, e il diritto d'uso a suo tempo rilasciato verrà revocato. Al medesimo operatore verrà erogato l'indennizzo di cui all'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015.

ART. 4

In conseguenza a quanto rappresentato ai precedenti Art. 2 e 3, la frequenza **CH 22 UHF**, rilasciata volontariamente e le frequenze **CH 35 UHF** e **CH 29 UHF**, oggetto di esproprio, saranno riassegnate per liberare le altre frequenze indicate nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015 e precisamente **CH 45 UHF**, **CH 33 UHF** e **CH 23 UHF**, procedendo nel seguente modo:

- a) All'operatore di rete **RADIO TELEMOLISE SRL**, titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 45 UHF**, classificatosi al **1°** posto in graduatoria delle frequenze della regione MOLISE e considerato l'ordine di priorità delle frequenze manifestato nella domanda di partecipazione al bando, verrà sostituita la frequenza **dal CH 45 UHF al CH 22 UHF**. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 45 UHF, secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato, e riaccesi sulla frequenza CH 22 UHF con le limitazioni indicate nella tabella D) del D.M. 17 aprile 2015.
- b) All'operatore di rete **TELENORBA SPA**, titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 33 UHF**, classificatosi al **4°** posto in graduatoria delle frequenze della regione MOLISE e considerato

l'ordine di priorità delle frequenze manifestato nella domanda di partecipazione al bando, verrà sostituita la frequenza **dal CH 33 UHF al CH 29 UHF**. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 33 UHF, secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato, e riaccesi sulla frequenza CH 29 UHF.

- c) All'operatore di rete **EBC EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL**, titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 23 UHF**, classificatosi al 6° posto in graduatoria delle frequenze della regione MOLISE, verrà sostituita la frequenza **dal CH 23 UHF al CH 35 UHF**, ultima risorsa frequenziale liberata. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 23 UHF, secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato, e riaccesi sulla frequenza CH 35 UHF.

ART. 5

L'operatore di rete **TELENORBA SPA**, titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 27 UHF**, ha presentato manifestazione di interesse. Considerato che la frequenza non è tra quelle indicate in Tabella C di cui al D.M. 17 aprile 2015 ed essendosi classificata al 2° posto della graduatoria delle frequenze della regione MOLISE, rimarrà titolare del diritto d'uso definitivo del CH 27 UHF a suo tempo rilasciato.

ART. 6

La Divisione V "Emissione radiotelevisiva. Contributi", della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all'adozione dei conseguenti atti per l'erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.

●●●

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 13 maggio 2016

Il Direttore Generale
Antonio Lirosi